



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

29/2014

Febbraio/14/2014 (*)

Napoli 27 Febbraio 2014

Con la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 27.12.2013 art. 1 comma 611) il legislatore, accogliendo gran parte delle istanze provenienti dai professionisti del settore, ha introdotto alcune modifiche all'istituto del reclamo/mediazione tributaria che, produrranno i loro effetti a partire dagli atti notificati dal 2 marzo 2014.

L'Agencia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014, ha fornito i primi chiarimenti e le istruzioni operative sulle modifiche normative intervenute.

A seguire una sintesi delle principali novità.

Come noto, l'istituto del reclamo/mediazione è stato introdotto all'interno dell'ordinamento tributario italiano dal D.L. n. 98/2011 attraverso l'aggiunta dell'articolo 17 bis al D.lgs. n. 546/92.

Esso consiste in un atto che deve essere notificato alla Direzione Provinciale o Regionale dell'Agencia delle Entrate, prima di adire la giustizia tributaria, se il valore della controversia è pari o inferiore a 20.000 euro.

Per effetto della proposizione del **reclamo**, tra ente impositore e contribuente si svolge un vero e proprio contraddittorio che consiste nella proposta di annullamento totale o parziale dell'atto o nel tentativo di pervenire ad una mediazione.

Con l'articolo 1 comma 611 della legge n. 147 del 27.12.2013 il legislatore ha apportato significative modifiche alla disciplina della c.d.

mediazione tributaria, di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di seguito riepilogate:

- ***la presentazione del reclamo (di seguito istanza di mediazione o, semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;***
- ***la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;***
- ***si applicano "le disposizioni sui termini processuali", quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;***
- ***la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.***

ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE NORMATIVE

Le modifiche normative sopra riportate produrranno i loro effetti relativamente agli atti notificati al contribuente a partire dalla data del 2 marzo 2014.

Di conseguenza, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni normative con riferimento alle *istanze di mediazione* presentate avverso atti notificati antecedentemente alla predetta data.

La nuova disciplina è, altresì, applicabile alle istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.

Per converso, tali modifiche non si applicano alle *istanze* relative ai rifiuti taciti per i quali, alla predetta data, sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con riferimento a tali controversie, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni ed i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2012.

L'IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO

L'articolo 1, comma 611, della legge n. 147 del 2013, ha sostituito il comma 2 dell'articolo 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992 con il seguente: ***“La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”***

Dalla lettura dell'articolo di cui sopra, è evidente la principale novella normativa intervenuta: **la presentazione del reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma di procedibilità.**

La circolare chiarisce che **l'improcedibilità può essere eccepita dall'Agenzia delle Entrate mediante il deposito delle controdeduzioni (articolo 23, comma 3, Dlgs 546/1992), entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell'istanza**, termine che si ricostruisce sommando, ai 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione, i 60 per la costituzione in giudizio del resistente.

Ciò significa che se il Giudice fissa l'udienza in data antecedente al termine di cui all'articolo 17-bis del D.lgs. 546/1992 (90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio dell'ufficio + 30 giorni per l'invio dell'avviso di trattazione), l'ufficio - prima dell'udienza - si costituisce in giudizio, eccepisce l'improcedibilità del ricorso e chiede il rinvio dell'udienza al fine di consentire il corretto e tempestivo esercizio del diritto di difesa.

In caso di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità da parte della Commissione Tributaria Provinciale, la sentenza emessa all'esito del giudizio può essere impugnata dall'Agenzia.

SOSPENSIONE GIUDIZIALE DELLA RISCOSSIONE PRECEDENTE ALLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

Un'altra importante novità introdotta dalla Legge di stabilità riguarda la ***sospensione dell'attività di riscossione delle somme dovute in base all'atto impugnato.***

La circolare precisa che, l'Agenzia non procede all'affidamento del carico se l'atto impugnato è un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento, oppure comunica all'Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l'atto impugnato è un ruolo, o ancora non procede all'iscrizione a ruolo in tutti gli altri casi.

Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che vi sia stato accoglimento della stessa o sia stato formalizzato un accordo di mediazione e in caso di deposito del ricorso da parte del contribuente prima del decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta, ferma restando la normativa "speciale" sulla riscossione straordinaria.

Da quanto sopra, è palese che occorre porre massima attenzione al rispetto dei termini previsti dalla normativa onde evitare di incorrere nella decadenza della sospensione e dover pagare pesanti sanzioni e interessi.

INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Un'altra importante novità riguarda i termini per la costituzione in giudizio.

Al termine di novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione, ***si applicano le disposizioni sui termini processuali*** e, quindi, diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, ***le sospensioni e le proroghe previste per i medesimi termini, quali ad esempio le regole per il computo dei termini processuali e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 742/1969.***

Ciò significa che il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione dovrà essere calcolato al "lordo" del periodo di sospensione feriale, dal primo agosto al 15 settembre.

EFFETTI DELLA MEDIAZIONE SUI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.

La legge di stabilità 2014 ha previsto, con una modifica al comma 8 dell'articolo 17 bis della legge n. 147/2013, che **"l'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.**

Nella circolare, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, già con circolare n. 9/E del 2012, al punto 1.4, era stato chiarito che "La mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto la loro base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

Si tratta, in particolare, dei casi in cui la mediazione riguarda avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni."

Ne deriva che, **il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rileva ai fini del perfezionamento della mediazione e va effettuato tramite modello F24**, con le seguenti causali contributo da inserire nella sezione INPS:

- **APMF per la gestione artigiani;**
- **CPMF per la gestione commercianti;**
- **LPMF per la gestione separata liberi professionisti.**

In caso di pagamento rateale, anche i contributi sono rateizzati e le singole rate versate tramite modello F24 con le causali indicate.

Il novellato **comma 8 dell'articolo 17-bis** prevede, inoltre, similmente a quanto previsto per l'accertamento con adesione, che **sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali a seguito di mediazione, non si applicano sanzioni e interessi.**

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio**

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC